SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 9 febbraio 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Expander S».

09A00893

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sciarada FL».

09A00894

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pyrinet».

09A00895

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Brancher Dirado S».

09A00896

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cimostar R».

09A00897

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Apollo Plus».

09A00898

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 145ª seduta pubblica per lunedì 9 febbraio 2009, alle ore 19 con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

09A01386

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2008.

Istituzione di un Tavolo tecnico per l'attuazione della normativa in materia di vittime del dovere.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e in particolare l'art. 5 (comma 2, lettera *h)*, concernente le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466 recante «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche»;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206 recante le «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 1, commi da 562 a 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Visto il d.l. del 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge del 29 novembre 2007, n. 222, e in particolare l'art. 34, recante «Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo»;

Visto il d.l. del 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con legge del 28 febbraio 2008, n. 31 e in particolare l'art. 34-*bis* recante il «Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 recante «Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206»;

Preso atto che, sussistono, allo stato, criticità relativamente all'attuazione delle disposizioni normative sopracitate e della direttiva;

Considerato che al fine di superare tali criticità si rendono necessari interventi sia sul piano normativo, sia sul piano amministrativo e organizzativo;

Considerata la necessità di stabilire un raccordo tra le amministrazioni coinvolte nell'adozione di tali interventi;

Tenuto conto delle istanze delle associazioni rappresentative dei familiari e delle vittime del dovere anche ai fini dell'estensione dei benefici pensionistici e assistenziali di cui alle leggi 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta»;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione Tavolo tecnico

1. È istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo un Tavolo tecnico per il raccordo e il coordinamento tra le amministrazioni, relativo all'attuazione delle disposizioni in materia di vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti.

Art. 2.

Compiti e funzioni

1. Il tavolo tecnico costituisce una sede stabile di consultazione, coordinamento, raccordo tra le amministrazioni, ai fini della soluzione delle problematiche ed eventuali difficoltà applicative relative all'attuazione delle disposizioni in materia di benefici e provvidenze stabiliti dalla legge a favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti.

2. Il tavolo tecnico ha il compito, tra gli altri, di proporre e formulare iniziative di coordinamento e armonizzazione legislativa e amministrativa, al fine di garantire modalità univoche di attuazione delle leggi e analizzare la possibilità di attuare la totale equiparazione nel trattamento assistenziale e pensionistico con le vittime del terrorismo, estendendo i benefici già previsti dalla legge in favore di queste ultime a tutte le vittime del dovere. Favorisce la tempestività dell'azione amministrativa nell'erogazione dei benefici ai soggetti aventi diritto e la semplificazione degli adempimenti burocratici e verifica le attività delle amministrazioni interessate.

Art. 3.

Composizione

1. Il tavolo tecnico, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo e si avvale del supporto generale del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso è composto da due rappresentanti designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

Ministero dell'interno;

Ministero della giustizia;

Ministero dell'economia e delle finanze;

Ministero della difesa;

Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale;

Ministero della pubb1ica amministrazione e innovazione;

Ministero degli affari esteri;

INPS;

INPDAP,

Agenzia delle entrate.

2. Il tavolo tecnico può essere articolato, oltre che in sede plenaria, in gruppi di lavoro relativi a problematiche specifiche.

Art. 4.

Oneri

1. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 22 dicembre 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* LETTA

09A01296

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2009.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2007 nei comuni della fascia Jonica della provincia di Messina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2007 nei comuni della fascia Jonica della provincia di Messina;

Considerato che la sopra citata dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che solo nel mese di ottobre 2008 si sono rese disponibili le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3668 del 17 aprile 2008;

Vista la nota del Commissario delegato del 17 dicembre 2008 con la quale si chiede una proroga dello stato di emergenza in rassegna;

Ravvisata l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di consentire la realizzazione degli interventi di carattere straordinario ed urgente diretti ad un definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione siciliana con nota del 23 dicembre 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2007 nei comuni della fascia Jonica della provincia di Messina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01297

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Barrios Quintana Maria Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Barrios Quintana Maria Daniela, nata il 10 ottobre 1979 a Merida (Venezuela), ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/ 07, il riconoscimento del titolo professionale in Argentina, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico-professionale di «Abogado» presso l'«Universidad Catòlica Andrès Bello» di Caracas in data 9 ottobre 2002;

Preso atto che la sig.ra Barrios Quintana è iscritta al «Colegio de Abogados del Estado Miranda» (Venezuela) dal 2003 con il n. 50918;

Rilevato che la richiedente ha conseguito un «Master in diritto ambientale» nell'anno accademico 2004/2005 presso l' Università degli studi di Milano, ha documentato attività di ricerca in Italia per la «Fondazione Eni Enrico Mattei» di Milano e un breve periodo di tirocinio presso uno studio legale italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;

Sentito il rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla Questura di Bari in data 20 giugno 2008 valido fino al 20 giugno 2013;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Barrios Quintana Maria Daniela, nata il 10 ottobre 1979 a Merida (Venezuela), cittadina venezuelana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/ 1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta - ridotta nel caso specifico in considerazione del percorso formativo effettato in Italia - consiste nello svolgimento di elaborati su due materie, di cui una verte su: diritto civile e la seconda è scelta dalla candidata.

c) La prova orale - ridotta per gli stessi motivi sopra esposti - verte nella discussione di brevi questioni pratiche su tre materie scelte dalla interessata, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A01202

DECRETO 22 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ostrosvkaya Oxana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Ostrosvkaya Oxana nata il 6 novembre 1980 a Grosny (Russia), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Ingegnere specialistico in Tecnologia chimica di materiali non metallici e di silicati ad alto punto di fusione», rilasciato dalla Università tecnologica statale di Belgorod nel giugno 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori civile ambientale e industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che detto titolo, secondo la dichiarazione di valore della Ambasciata d'Italia a Mosca, è di per sé abilitante;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 24 ottobre e 25 novembre 2008 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dalla sig.ra Ostrosvkaya non è stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei Servizi, in ordine alla iscrizione nella sezione A settore industriale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla Questura di Torino in data 22 novembre 2007 valido fino al 12 dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ostrosvkaya Oxana, nata il 6 novembre 1980 a Grosny (Russia), cittadina russa, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/ 1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Costruzione di macchine, 2) Impianti termoidraulici, 3) Impianti elettrici, ed anche il superamento di una prova solo orale sulla seguente materia: 4) Impianti industriali.

Art. 4.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

La richiesta di riconoscimento al fine della iscrizione nella sezione A settore civile ambientale è respinta.

Roma, 22 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

09A01203

PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2008.

Modifica dei PP.D.G. 31 gennaio 2007 e 5 maggio 2008 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione della società cooperativa sociale onlus «Risorsa cittadino», in Forlì.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Viste le istanze pervenute il 31 ottobre 2008 con le quali il dott. Mauro Julini, nato a Varallo (Vicenza) 1'11 agosto 1958, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa sociale onlus «Risorsa cittadino», chiede che vengano inseriti quattro ulteriori formatori abilitati a tenere corsi di formazione per la stessa società;

Visto il PDG 31 gennaio 2007, modificato con PDG 5 maggio 2008, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società cooperativa sociale onlus «Risorsa cittadino», con sede legale in Forlì, alla Galleria Mazzini n. 15, P.I. 03276320409, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che i formatori nelle persone di:

prof. Capobianco Ernesto, nato a Bari il 3 febbario 1959;

prof. Pannarale Luigi, nato a Barletta (Bari) il 17 novembre 1954;

prof. Berti Carlo, nato a Bologna il 18 luglio 1966;

dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lett. *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei PP.D.G. 31 gennaio 2007 e 5 maggio 2008 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società cooperativa sociale onlus «Risorsa cittadino», con sede legale in Forlì, alla Galleria Mazzini n. 15, P.I. 03276320409, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di quattro ulteriori unità: prof. Capobianco Ernesto, nato a Bari il 3 febbraio 1959, prof. Pannarale Luigi, nato a Barletta il 17 novembre 1954, prof. Berti Carlo, nato a Bologna il 18 luglio 1966, dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento co porterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 9 dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

09A01209

PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2008.

Modifica del PDG 9 novembre 2007 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'Ente «Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena», in Siena.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Viste le istanze del 6 ottobre 2008, prot. DAG 20/10/2008.0136638.E e del 17 novembre 2008, prot. DAG 25/11/2008.0155040.E, con le quali il Preside prof. Lorenzo Gaeta, nato a Bella (Cosenza) il 29 giugno 1954, in qualità di legale rappresentante della «Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena», ha chiesto che vengano inseriti i nominativi di due ulteriori formatori abilitati a tenere corsi di formazione per la facoltà di giurisprudenza;

Visto il PDG 9 novembre 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'Ente «facoltà dí giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena», con sede legale in Siena, via Mattioli n. 10, P.I. 00273530527 e C.F. 8000207524, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38,del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che i formatori nelle persone di:

avv. Romualdi Giuliana, nata a Grosseto il 12 luglio 1972;

dott.sa Uzqueda Ana Maria, nata ad Avellaneda, Buenos Aires (Argentina) il 15 agosto 1964;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lett. *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 9 novembre 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'Ente «Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena», con sede legale in Siena, via Mattioli n. 10, P.I. 00273530527 e C.F. 8000207524, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità: avv. ROMUALDI Giuliana, nata a Grosseto il 12 luglio 1972, e dott.ssa Ana Maria Uzqueda, nata ad Avellaneda, Buenos Aires (Argentina) il 15 agosto 1964.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 9 dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

09A01210

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Affari tuoi on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio Lotterie Nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Affari tuoi on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata « Affari tuoi on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 3,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Affari tuoi on line», recante i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Affari tuoi on line»*)*;

il prezzo della giocata (euro 3,00);

una sintesi delle regole di gioco;

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

l'immagine di un telefono;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

l'area di gioco, che è costituita:

inizialmente, dall'immagine di 20 caselle contrassegnate dal nome delle 20 regioni italiane;

successivamente all'avvenuta selezione da parte del giocatore di una delle 20 regioni indicate nelle caselle:

a) dall'immagine, in basso, di un pacco abbinato alla regione selezionata dal giocatore contraddistinto dalla scritta «il tuo pacco», da un numero e dal nome della regione;

b) dall'immagine, al centro, di 15 pacchi abbinati a regioni diverse da quella selezionata dal giocatore, contraddistinti da un numero e dal nome della regione;

c) dall'immagine, sul lato sinistro, di 8 caselle e, sul lato destro, di altre 8 caselle, riportanti l'indicazione del contenuto dei 15 pacchi presenti al centro dell'area di gioco e de «il tuo pacco»;

nella parte sinistra, in basso, una sintesi delle regole di gioco;

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3:

a) nel selezionare una delle 20 regioni che sarà abbinata ad un pacco contrassegnato da un numero e dalla scritta «Il tuo pacco» al fine di scoprirne il contenuto;

b) ovvero nel selezionare, al fine di scoprine il contenuto, uno dei pacchi del gioco «Caccia al logo» cui si partecipa in caso di rinuncia alla scoperta del contenuto de «Il tuo pacco»;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase « HAI VINTO CONGRATULAZIONI !» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Affari tuoi on line», pari ad euro 200.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si deve selezionare una delle regioni il cui nome è riportato nelle 20 caselle inizialmente presenti sull'area di gioco. Alla regione selezionata corrisponde un pacco, contraddistinto da un numero, dal nome della regione e dalla scritta «Il tuo pacco». Il giocatore giocherà, con «Il tuo pacco» la cui immagine è rappresentata in basso al centro dell'area di gioco. Successivamente si devono selezionare, uno ad uno, i pacchi corrispondenti alle altre regioni, la cui immagine è rappresentata al centro dell'area di gioco, per scoprirne il contenuto. Ad ogni pacco corrisponde uno dei contenuti indicati nelle caselle poste sul lato sinistro e destro dell'area di gioco:Dopo esser stato selezionato, il pacco e la casella riportante il relativo contenuto verranno eliminati dal gioco.

Nel corso della giocata al giocatore verrà offerta, , la possibilità di cambiare il proprio pacco con un altro tra quelli ancora in gioco in quanto non selezionati., attraverso la frase «Vuoi cambiare il tuo pacco con uno degli altri?». Nel caso venga selezionata la casella contraddistinta da «SI», il giocatore dovrà selezionare uno dei pacchi delle regioni presenti al centro dell'area di gioco che andrà a sostituire il «Tuo pacco» in basso al centro dell'area di gioco mentre il pacco sostituito verrà inserito al centro dell'area di gioco tra i pacchi delle regioni selezionabili. Nel caso venga selezionata la casella contraddistinta da «NO», il «Tuo pacco» non verrà sostituito.

Al termine dell'apertura dei pacchi, al giocatore verranno proposte tre buste tra cui dovrà selezionarne una. Se la busta selezionata contiene il nome della regione corrispondente al «Tuo pacco», si vince l'importo contenuto nel «Tuo pacco».

Nel corso della giocata al giocatore verrà inoltre offerta, sempre con uno squillo del telefono rappresentato nell'area di gioco la possibilità di interrompere l'apertura dei pacchi e di partecipare alla «Caccia al logo», attraverso la frase «Vuoi rinunciare al tuo pacco per partecipare al gioco Caccia al Logo?». Nel caso venga selezionata la casella contraddistinta da «SI», verrà interrotta l'apertura dei pacchi e sull'area

di gioco verrà visualizzata l'immagine di tre pacchi al centro ed in alto a destra un riquadro contraddistinto dalla scritta «scopri il premio» Il giocatore dovrà selezionare il riquadro contraddistinto dalla scritta «scopri il premio» per scoprire il premio in palio e successivamente uno dei pacchi per scoprirne il contenuto. Se il pacco selezionato conterrà il logo «gratta e vinci online» si vincerà l'importo in palio. Nel caso venga selezionata la casella contraddistinta da «NO», non verrà interrotta l'apertura dei pacchi ed il giocatore dovrà selezionare i rimanti pacchi presenti al centro dell'area di gioco.

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

con il meccanismo di interazione descritto al punto 1.;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 700.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 700.000 giocate, ammonta ad euro 1.585.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 110.000 premi di € 3,00

n. 60.000 premi di € 5,00

n. 20.000 premi di € 10,00

n. 8.000 premi di € 20,00

n. 1.500 premi di € 50,00

n. 900 premi di € 100,00

n. 200 premi di € 250,00

n. 50 premi di € 500,00

n. 15 premi di € 1.000,00

n. 8 premi di € 5.000,00

n. 2 premi di € 50.000,00

n. 1 premio di € 200.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate, che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore a 10.000,00 euro sono accreditate dal Rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario 56/D 00154, Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Banca Intesa con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2009

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 45

09A01171

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 dicembre 2008.

Agevolazioni previste dall'articolo 103, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (IV bando e-commerce). Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione-domanda.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto l'art. 103, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che tra l'altro, prevede la concessione e la liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito di imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico;

Vista la Convenzione del 27 luglio 2001, e successive modifiche ed integrazioni, che regola i rapporti inerenti lo svolgimento del servizio aggiudicato mediante gara per licitazione privata indetta con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 13 marzo 2001, serie S 50, per la gestione amministrativa degli interventi al gestore costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da MCC S.p.a., Banco di Sicilia S.p.a. ed IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.a. (nel seguito chiamato gestore);

Vista la circolare del Ministro delle attività produttive, attualmente Ministro dello sviluppo economico, del 10 marzo 2006, n. 946056, recante la disciplina delle agevolazioni in favore del commercio elettronico (IV Bando) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2006;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del 1° dicembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 febbraio 2007, serie generale n. 27, di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 103, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 885 del 23 gennaio 2008, con il quale, in pendenza dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 3 del decreto di cui al precedente paragrafo, è stato prorogato di 6 mesi, sino al 1° agosto 2008, il termine per il completamento dei progetti di cui al paragrafo 4.1. della citata circolare del 10 marzo 2006, n. 946056;

Visto il successivo decreto del direttore generale per il sostegno alle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, n. 11829 del 27 febbraio 2008, con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ammissibili alle agevolazioni «e-commerce» di cui all'art. 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, presentati dalle imprese non consorziate né associate sotto forma di associazione temporanea di imprese, ed in particolare l'allegato 1 dello stesso Decreto, che ha sostituito l'allegato 3 del decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del 1° dicembre 2006;

Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, n. 3414 del 15 luglio 2008, con il quale, dopo l'espletamento dell'ulteriore *iter* procedurale di cui all'articolo unico, comma 2 del decreto sopra citato n. 11829/2008, è stato approvato in via definitiva l'elenco dei progetti ammissibili alle agevolazioni «e-commerce» di cui all'art. 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, presentati dalle imprese non consorziate né associate sotto forma di associazione temporanea di imprese, con l'indicazione dell'agevolazione spettante, pari alla totalità del contributo richiesto;

Considerato che, in base a quanto stabilito dal punto 4.5 della circolare n. 946056, la dichiarazione domanda per la fruizione delle agevolazioni doveva essere presentata entro e non oltre i due mesi successivi al termine ultimo per il completamento del progetto (1° agosto 2008) quindi entro il 1° ottobre 2008;

Tenuto conto che molte imprese hanno segnalato al Ministero dello sviluppo economico ed al gestore di non aver potuto presentare entro il 1° ottobre 2008 la dichiarazione-domanda di fruizione a causa della ritardata conoscenza del precitato decreto n. 3414 del 15 luglio 2008 ed hanno, pertanto, richiesto una remissione in termini;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra indicati, stabilire - fermo restando il termine del 1° agosto 2008 quale data ultima per il completamento del progetto - una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione delle agevolazioni, al fine di consentire alle imprese che hanno realizzato l'investimento entro la suddetta data di accedere all'agevolazione,

Decreta:

Articolo unico

1. Per i motivi di cui alle premesse, il termine per la presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione delle agevolazioni di cui al paragrafo 4.5. della circolare del 10 marzo 2006, n. 946056, limitatamente alle imprese non consorziate né associate, è prorogato fino al 1° aprile 2009, fermo restando il termine del 1° agosto 2008 per il completamento del progetto.

2. Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto e la registrazione e verrà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico e del gestore.

Roma, 16 dicembre 2008

Il direttore generale: CINTI

09A01211

DECRETO 16 gennaio 2009.

Fondo innovazione tecnologica - Programmazione degli interventi da realizzare per l'anno 2009 e ripartizione delle risorse disponibili.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14, primo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico relativo all'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con apposito provvedimento, stabilisce per ciascun anno, tenuto conto delle risorse disponibili, gli interventi da realizzare, anche individuando specifiche tematiche tecnologiche e territoriali di intervento, le procedure e i termini di attuazione;

Considerato che risultano disponibili per l'anno 2009 risorse pari a € 115.000.000,00, derivanti dai rimborsi delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento da parte delle imprese che hanno usufruito in passato dei benefici del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Considerato che risultano disponibili per l'anno 2009 risorse pari a € 60.000.000,00 a valere sul PON 2007-2013;

Ritenuto di incentivare la realizzazione di progetti — promossi da imprese o da aggregazioni di imprese — che realizzano innovazioni di prodotto e/o di processo volti a sostituire sostanze «estremamente preoccupanti» nei processi di produzione per consentire il rafforzamento della protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche, nonché di incentivare progetti proposti da start-up in settori di alta e medio-alta tecnologia;

Decreta:

Art. 1.

Gli importi disponibili di € 115.000.000,00 derivanti dai rimborsi delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento da parte delle imprese che hanno usufruito in passato dei benefici del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e di € 60.000.000,00 derivanti da risorse PON 2007-2013, sono ripartiti tra gli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, come di seguito indicato:

a) € 80.000.000,00 di risorse FIT nonché € 40.000.000,00 di risorse PON per un intervento, da attuarsi con procedura valutativa a sportello, a favore di progetti — promossi da imprese o da aggregazioni di imprese — che realizzano innovazioni di prodotto e/o di processo volti a sostituire nei processi di produzione sostanze chimiche «estremamente preoccupanti», rispondenti ai criteri di cui all'art. 57 del regolamento CE 1907/2006 (REACH) per consentire il rafforzamento della protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche da avviare entro il primo trimestre 2009;

b) € 35.000.000,00 di risorse FIT nonché € 20.000.000,00 di risorse PON per un intervento, da attuarsi con procedura valutativa a bando, a favore di progetti proposti da imprese start-up in settori di alta e medio-alta tecnologia, da avviare entro il secondo trimestre 2009.

I criteri di base di valutazione dei progetti sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 10 luglio 2008. Con successivi decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 10 luglio 2008, saranno individuati modalità e termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A01057

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 gennaio 2009.

Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Teramo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di

facchinaggio in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro, Divisione IV n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39 del 18 marzo 1997;

Ravvisata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per il biennio 2009-2010 da valere per la provincia di Teramo;

Sentite le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, le associazioni del movimento cooperativo ed acquisiti i pareri pervenuti dalle medesime;

Decreta:

1) Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento *ecc)*:

a) euro 14,40h più IVA - Anno 2009;

b) euro 14,90h più IVA - Anno 2010. (Tariffa minima da uniformare in tutta la regione).

2) Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, *ecc)* dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli e cartarie):

a) euro 14,80h più IVA - Anno 2009;

b) euro 15,30h più IVA - Anno 2010.

3) Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione idrocarburi:

a) euro 15,20h più IVA - Anno 2009;

b) euro 16,00h più IVA - Anno 2010.

4) Per quanto riguarda le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo la tariffa oraria e maggiorata del:

25% per lavoro notturno;

50% per lavoro festivo;

60% per lavoro notturno-festivo;

3% per lavoro straordinario cumulabile con quelle per lavoro notturno, festivo e notturno-festivo come sopra determinato ricorrendone le specifiche fattispecie.

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali che degli oneri contributivi, gestionali e costi della sicurezza.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Teramo, 27 gennaio 2009

Il direttore provinciale: DI MUZIO

09A01191

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 gennaio 2009.

Cancellazione dell'organismo denominato «BioAgriCoop s.c.r.l.» dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 30 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale n. 297 del 21 dicembre 1998) con il quale l'organismo denominato BioAgriCoop s.c.r.l., con sede in Casalecchio di Reno, Via Dei Macabraccia n. 8 è stato iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 53, comma 7 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista la nota n. 1857 del 27 febbraio 2008, con la quale BioAgriCoop s.c.r.l., chiede la cancellazione dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) previsto dall'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di cancellazione dell'organismo BioAgriCoop s.c.r.l. dal predetto elenco;

Decreta:

Articolo unico

L'organismo denominato BioAgriCoop s.c.r.l. con sede in Casalecchio di Reno, Via Dei Macabraccia n. 8, è cancellato dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) previsto dall'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A01063

DECRETO 20 gennaio 2009.

Iscrizione dell'organismo denominato «BioAgriCert s.r.l.» nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visti gli articoli 10 e 1 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi dell'art. 14, comma 6, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, da parte di «BioAgriCert s.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, Via Dei Macabraccia, 8/3-4-5, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo alla conformità alla norma EN45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1, del citato art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2008;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo BioAgriCert s.r.l. al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato BioAgriCert s.r.l., con sede in Casalecchio di Reno, Via Dei Macabraccia, 8/3-4-5, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) previsto dall'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 2.

L'organismo iscritto BioAgriCert s.r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo BioAgriCert s.r.1. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A01064

DECRETO 20 gennaio 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «BioAgriCert s.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 15 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 1° dicembre 2005, con il quale l'organismo «BioAgriCòop s.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, Via dei Macabraccia n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi»;

Visto il decreto 13 novembre 2008 con il quale la validità dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 15 novembre 2005, è stata prorogata fino al rinnovo della stessa autorizzazione al sopra citato Organismo di controllo;

Visto il decreto del 20 gennaio 2009 con il quale l'organismo di controllo «BioAgriCoop s.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, Via Dei Macabraccia n. 8, è stato cancellato dall'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il decreto in pari data con il quale l'organismo «BioAgriCert s.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, Via Dei Macabraccia n. 8/3-4-5, è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) previsto dall'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi che, preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «BioAgriCoop s.c.r.l.», ha ritenuto di segnalare per il controllo della denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» l'organismo «BioAgriCert s.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, in quanto iscritto nell'elenco in precedenza richiamato;

Considerato che «BioAgriCert s.r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato BioAgriCert s.r.l., con sede in Casalecchio di Reno, Via Dei Macabraccia, 8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263/96 del 10 luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo BioAgriCert s.r.1. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato BioAgriCert s.r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato BioAgriCert s.r.l. è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato BioAgriCert s.r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Collina di Brindisi», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo BioAgriCert s.r.l. o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo BioAgriCert s.r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato BioAgriCert s.r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato BioAgriCert s.r.l. immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita della denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Puglia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato BioAgriCert s.r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A01065

DECRETO 20 gennaio 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «BioAgriCert S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005, con il quale l'organismo «BioAgriCoop S.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Visto il decreto 12 novembre 2008 con il quale la validità dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 18 novembre 2005, è stata prorogata fino al rinnovo della stessa autorizzazione al sopra citato Organismo di controllo;

Visto il decreto del 20 gennaio 2009 con il quale l'organismo di controllo «BioAgriCoop S.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via Dei Macabraccia n. 8, è stato cancellato dall'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Visto il decreto in pari data con il quale l'organismo «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via Dei Macabraccia n. 8/3-4-5, è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) previsto dall'art.14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'indicazione espressa dalla Cooperativa Caseificio Pugliese società agricola cooperativa che, preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «BioAgriCoop S.c.r.l.», ha ritenuto di segnalare per il controllo della denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» l'organismo «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, in quanto iscritto nell'elenco in precedenza richiamato;

Considerato che «BioAgriCert S.r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato BioAgriCert S.r.l., con sede in Casalecchio di Reno, via Dei Macabraccia, 8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo BioAgriCert S.r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Canestrato Pugliese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo BioAgriCert S.r.l. o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. l4, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo BioAgriCert S.r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Puglia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A01066

DECRETO 20 gennaio 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «BioAgriCert S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1291/2003 del 18 luglio 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 4 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2004, con il quale l'organismo «BioAgriCoop S.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;

Visto il decreto 13 febbraio 2007 con il quale la validità dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 4 marzo 2004, è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione al sopra citato Organismo di controllo oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Pane di Altamura a DOP con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» l'organismo denominato «BioAgriCoop S.c.r.l.»;

Visto il decreto del 20 gennaio 2009 con il quale l'organismo di controllo «BioAgriCoop S.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via Dei Macabraccia n. 8, è stato cancellato dall'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Visto il decreto in pari data con il quale l'organismo «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via Dei Macabraccia n. 8/3-4-5, è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) previsto dall'art.14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'indicazione espressa dal consorzio per la tutela e la valorizzazione del Pane di Altamura a DOP che, preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «BioAgriCoop S.c.r.l.», ha ritenuto di segnalare per il controllo della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» l'organismo «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, in quanto iscritto nell'elenco in precedenza richiamato;

Considerato che «BioAgriCert S.r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato BioAgriCert S.r.l., con sede in Casalecchio di Reno, via Dei Macabraccia, 8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Pane di Altamura», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1291/2003 del 18 luglio 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo BioAgriCert S.r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pane di Altamura», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pane di Altamura», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo BioAgriCert S.r.l. o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo BioAgriCert S.r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Puglia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A01067

DECRETO 20 gennaio 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «BioAgriCert S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 15 marzo 2005, con il quale l'organismo «BioAgriCoop s.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana»;

Visto il decreto 25 febbraio 2008 con il quale la validità dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 24 febbraio 2005, è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione al sopra citato Organismo di controllo oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo;

Vista la comunicazione del Consorzio Miele della Lunigiana DOP con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» l'organismo denominato BioAgriCoop S.c.r.l.;

Visto il decreto del 20 gennaio 2009 con il quale l'organismo di controllo «BioAgriCoop S.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via Dei Macabraccia n. 8, è stato cancellato dall'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Visto il decreto in pari data con il quale l'organismo «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via Dei Macabraccia n. 8/3-4-5, è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) previsto dall'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio Miele della Lunigiana DOP che, preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «BioAgriCoop S.c.r.l.», ha ritenuto di segnalare per il controllo della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» l'organismo «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, in quanto iscritto nell'elenco in precedenza richiamato;

Considerato che «BioAgriCert S.r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato BioAgriCert S.r.l., con sede in Casalecchio di Reno, via Dei Macabraccia, 8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo BioAgriCert S.r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Miele della Lunigiana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo BioAgriCert S.r.l. o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo BioAgriCert S.r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato BioAgriCert s.r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Toscana.

Art. 8.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A01068

DECRETO 20 gennaio 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «BioAgriCert S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 1° giugno 2004, con il quale l'organismo «BioAgriCoop S.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»;

Visto il decreto 22 gennaio 2007 con il quale la validità dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 27 febbraio 2004, è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione al sopra citato Organismo di controllo oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo;

Vista la comunicazione del Consorzio Produttori di Farro della Garfagnana con la quale è stato indicato per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» l'organismo denominato BioAgriCoop S.c.r.l.;

Visto il decreto del 20 gennaio 2009 con il quale l'organismo di controllo «BioAgriCoop S.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via Dei Macabraccia n. 8, è stato cancellato dall'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Visto il decreto in pari data con il quale l'organismo «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via Dei Macabraccia n. 8/3-4-5, è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazio-

ni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) previsto dall'art.14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'indicazione espressa dal consorzio produttori di Farro della Garfagnana che, preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «BioAgriCoop S.c.r.l.», ha ritenuto di segnalare per il controllo della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» l'organismo «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, in quanto iscritto nell'elenco in precedenza richiamato;

Considerato che «BioAgriCert S.r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato BioAgriCert S.r.l., con sede in Casalecchio di Reno, via Dei Macabraccia, 8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Farro della Garfagnana», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo BioAgriCert S.r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato BioAgriCert s.r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Farro della Garfagnana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo BioAgriCert S.r.l. o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo BioAgriCert S.r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi cono-

scitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Toscana.

Art. 8.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A01069

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 7 gennaio 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto lo Statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;

Vista la delibera del Senato Accademico del 26 settembre 2008 che modifica l'art. 48 dello Statuto d'Ateneo;

Accertato che a norma dell'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è pervenuta al M.I.U.R. in data 9 ottobre 2008 per il dovuto controllo di legittimità e di merito;

Trascorsi sessanta giorni senza che vi siano stati rilievi;

Decreta:

L'art. 48 dello Statuto è così modificato:

Art. 48.

Dirigenti e vicedirigenti

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali sono conferiti con decreto del Rettore su proposta del Direttore amministrativo e udito il Consiglio di amministrazione.

3. L'assegnazione agli uffici di personale con funzioni vicedirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche, è disposta dal Direttore amministrativo.

4. I dirigenti operano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in posizione di autonomia e sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, anche in relazione alla congruità delle decisioni organizzative e di gestione del personale. Le modalità di verifica delle responsabilità dirigenziali sono disciplinate con regolamento di Ateneo.

5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene per concorso o per trasferimento conformemente alla normativa nazionale.

6. Per obiettive esigenze di servizio le funzioni dirigenziali possono essere attribuite a dipendenti dell'Università non in possesso di qualifica di dirigente, ma in possesso di adeguata e specifica preparazione professionale desumibile dal *curriculum* formativo o da esperienze lavorative, mediante contratto di lavoro di diritto privato di durata correlata agli obiettivi programmati e, comunque, non superiore a tre anni e con carattere di onnicomprensività, rinnovabile per non più di due volte previa verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. In caso di inosservanza delle direttive o di mancato conseguimento degli obiettivi, gli incarichi di cui al presente comma possono essere revocati dal Rettore, con provvedimento motivato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2009

Il rettore: LAURO

09A00880

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della dipendenza degli uffici consolari onorari italiani in seguito alla soppressione del consolato d'Italia di Madrid ed alla istituzione di una cancelleria presso l'Ambasciata d'Italia in Madrid (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Decreta:

I consolati onorari in Ceuta, Bilbao, Las Palmas di Gran Canaria, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Siviglia, i vice consolati onorari in Burgos, Granada, Jerez de la Frontera, La Coruna, Malaga, Oviedo, San Sebastian, Santander e Vigo e l'agenzia consolare onoraria in Alcalà de Henares, vengono posti alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Madrid a decorrere dal 1° dicembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A01201

Rilascio di *exequatur*

In data 26 novembre 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Antonio Bulgheroni, Console onorario della Confederazione Svizzera in Varese.

09A00997

Rilascio di *exequatur*

In data 12 gennaio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Paolo Nicolussi, Console onorario della Repubblica di Lettonia in Venezia.

09A00920

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici dell'organismo SOVIT s.r.l., in Parma.

Con decreti del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

SOVIT s.r.l. - via Venezia n. 195, Parma.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data dell'8 gennaio 2009.

09A01212

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Annullamento di biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto al possesso di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3725780	000	059
3725781	000	059
3725782	000	059
3725783	000	059
3725784	000	059
3725785	000	059
3725786	000	059
3725787	000	059
3725788	000	059
3725789	000	059
3662505	000	059
3662506	000	059
3662507	000	059
3662508	000	059
3662509	000	059
3662510	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
4833524	000	029
4833525	000	029
4833526	000	029
4897940	000	029
4897941	000	029
4897942	000	029
4897943	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5341953	000	029
5341959	000	029
5341960	000	029
5375424	000	029
5375425	000	029
5375426	000	029
5375427	000	029
5375428	000	029
5375429	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1276411	000	149
1276437	000	149
1281321	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5086779	000	299
5085583	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"AFFARI TUOI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1432146	000	099
1428699	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MILIONI DI MILIONI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2790746	000	059
2721705	000	059
2781149	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL MERCANTE IN FIERA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
619738	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3057180	000	149
3023763	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"OROSCOPO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1000534	000	149
1012294	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"STELLA STELLINA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1553252	000	099
1438387	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1493110	000	099
1023247	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"INDIANA JONES"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
632341	000	099
646979	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
390097	000	299
374996	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
240509	000	299
170594	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"DADO MATTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
437678	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
101768	000	059
101769	000	059
101770	000	059

09A01295

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/PAS.4132-XVJ/2/14 2008 CE(15) 03.09.2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272,delle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.02.0041 ADD.C2	**SHAPED CHARGE DYNAWELL 15g DP ST RDX**		
20.03.2007	0441	1.4 S	II
0080.EXP.02.0041 ADD.C2	**SHAPED CHARGE DYNAWELL 15g DP ST HMX**		
20.03.2007	0441	1.4 S	II
0080.EXP.02.0041 ADD.C2	**SHAPED CHARGE DYNAWELL 15g DP ST HNS**		
20.03.2007	0441	1.4S	II
0080.EXP.02.0041 ADD. C2	**SHAPED CHARGE DYNAWELL 15g DP ZN RDX**		
20.03.2007	0441	1.4S	II
0080.EXP.02.0041 ADD.C2	**SHAPED CHARGE DYNAWELL 15g DP ZN HMX**		
20.03.2007	0441	1.4S	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione dei prodotti, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo',categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice D.E.C. S.R.L. con sede in ASCOLI PICENO ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta della società "DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG, TROISDORF-GERMANIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG, 53839 TROISDORF-GERMANIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.13543-XVJ/2/16 2007 CE(92) del 03.09.2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272,delle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**		
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
ENB/D/048/02 numero 1	**DET CORD INITIATOR (HMX) P.N. 100005307**		
05/12/2002	0445	1.4 S	III
ENB/D/048/02 numero 1	**INITIATOR - DET CORD - HMX- THREADED P.N, 100008252**		
05/12/2002	0445	1.4 S	III

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione dei prodotti, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo',categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice D.E.C. S.R.L. con sede in ASCOLI PICENO ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "HSE, BUXTON DERBYSHIRE – GRAN BRETAGNA" su richiesta della società "HULLIBURTON ENERGY SERVICES, ALVARADO, TEXAS – STATI UNITI D'AMERICA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso HULLIBURTON ENERGY SERVICES, ALVARADO, TEXAS – STATI UNITI D'AMERICA.

Con decreto ministeriale 557/PAS.17552 -XVJ/6/29 2006 CE(16) del 03.09.2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, delle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**		
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
ENB/P/081/04 numero 1	**H437442200 BP-3S Primary Igniter**		
02/09/2004	0454	1.4 S	II
ENB/P/081/04 numero 1	**H437444200 BP-4S Primary Igniter**		
02/09/2004	0454	1.4 S	II
ENB/P/081/04 numero 1	**H437431000 Secondary Igniter**		
02/09/2004	0454	1.4 S	II
ENB/P/081/04 numero 1	**H437461000 E-12 Igniter**		
02/09/2004	0454	1.4 S	II
ENB/P/081/04 numero 1	**H437665225 # 05 Low Temp Slow Set Power Charge**		
02/09/2004	0323	1.4 S	V/A
ENB/P/081/04 numero 1	**H437660010 # 10 Slow Set Power Charge**		
02/09/2004	0323	1.4 S	V/A
ENB/P/081/04 numero 1	**H43766020 # 20 Slow Set Power Charge**		
02/09/2004	0323	1.4 S	V/A
ENB/P/081/04 numero 1	**H437660550 # 05 Slow Set Power Charge**		
09/02/2004	0323	1.4 S	V/A

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo',categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice D.E.C. SRL con sede in Ascoli Piceno ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "HSE, BUXTON, DERBYSHIRE –GRAN BRETAGNA" su richiesta della società "Baker Oil, Hampton, Arkansas – STATI UNITI D'AMERICA". Da tale certificato risulta che i citatI esplosivi vengono prodotti presso " Baker Oil Tools, Hampton, Arkansas – STATI UNITI D'AMERICA ".

Con decreto ministeriale 557/PAS.2827-XVJ/2/19 2007 CE (91) del 26.11.2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**		
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.03.0046 Agg.C1	**Percussion primer 2-350220-1**		
24.03.2003	0044	1.4 S	V/A

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice D.E.C. con sede in Ascoli Piceno ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta della società "Owen Compliance Services, Inc.- Texas – Stati Uniti d'America". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "Pacific Scientific Energetic Material Company – Arizona - Stati Uniti d'America.

Con decreto ministeriale 557/PAS.5381-XVJ/3/26 2005 CE(103) del 03.09.2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, delle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.0086/98		**SPRENGPULVER 1 (da 0,2 a 8 mm)**		
	17/04/2000	0027	1.1D	I^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo',categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice PRAVISANI SPA con sede in PORDENONE ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, D-1 2205 - GERMANIA" su richiesta della società "WANO SCHWARZPULVER Gmbh, LIEBENBURG - GERMANIA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso " WANO SCHWARZPULVER Gmbh, LIEBENBURG - GERMANIA ".

Con decreto ministeriale 557/PAS.8914-XVJ/6/23 2008 CE(22) del 03.09.2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272,delle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
1453.EXP.07.0147	ERGODYN 35E		
05/10/2007	0081	1.1D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo',categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice INTEREM S.R.L. con sede in ALESSANDRIA ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA, 40-166 KATOWICE - POLONIA" su richiesta della società "NITROERG S.A. 43–150- POLONIA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "NITROERG S.A. 43–150- POLONIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.-11327-XVJ/4/28 2008 CE (25) del 26.11.2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.2027/03 Int. 2	**SUPERGEL 22**		
28.09.2006	0081	1.1 D	II^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice PRAVISANI S.P.A.con sede in Pordenone ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM – Berlino – Germania", su richiesta della società "Westpreng GMBH, Finnentrop – Fretter - Germania". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "Westpreng GMBH, Finnentrop – Fretter - Germania ".

Con decreto ministeriale 557/PAS.-11326-XVJ/4/27 2008 CE (26) del 26.11.2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**		
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.0781 /98 Int. 2	**SUPERGEL 30**		
13.03.2008	0081	1.1 D	II^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice PRAVISANI S.P.A.con sede in Pordenone ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM – Berlino – Germania", su richiesta della società "Westpreng GMBH, Finnentrop – Fretter - Germania". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "Westpreng GMBH, Finnentrop – Fretter - Germania ".

Con decreto ministeriale 557/PAS.-14331-XVJ/3/32 2008 CE (32) del 26.11.2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.2264 /08	Mg2		
28.07.2008	0161	1.3 C	I^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta produttrice ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM – Berlino – Germania", su richiesta della stessa società "BASCHIERI & PELLAGRI S.P.A. – MARANO DI CASTENASO – BOLOGNA - ITALIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.-13840-XVJ/6/31 2008 CE (29) del 26.11.2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**		
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.08.0018	**"VEGA INTERSTAGE 1/2"** **Numero di serie R12100-804/001**		
04.07.2008	0470	1.3 C	I^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice ha prodotto l'attestato di conformità, "Modulo G" per un unico esemplare, rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS – Verneuil en Halatte - Francia", su richiesta della società "AVIO S.P.A." – COLLEFERRO –ROMA - ITALIA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "DUTCH SPACE, DB LEIDEN – PAESI BASSI".-

Con decreto ministeriale 557/PAS.-16114-XVJ/6/34 2008 CE (34) del 26.11.2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.08.0024	**"A4 Assy Delivery Configuration" (rif. VEG 10070021 e numero di serie 01)**		
08.09.2008	0349	1.4 S	V/A

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta costruttrice "AVIO S.P.A.", ha prodotto l'attestato di conformità, "Modulo G" per un unico esemplare, rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS – Verneuil en Halatte - Francia", su richiesta della stessa società "AVIO S.P.A." – COLLEFERRO –ROMA - ITALIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.-13839-XVJ/6/30 2008 CE (30) del 26.11.2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**		
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.08.0019	**"AVUM e IS 3/AVUM FM1 Skirt" con numero di serie VEG03HE0000FM1**		
04.07.2008	0349	1.4 S	V/A

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta "AVIO S.P.A.", ha prodotto l'attestato di conformità, "Modulo G" per un unico esemplare, rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS – Verneuil en Halatte - Francia", su richiesta della stessa società "AVIO S.P.A." – COLLEFERRO –ROMA - ITALIA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "EADS CASA ESPACIO Madrid – Spagna".-

Con decreto ministeriale 557/PAS.12203-XVJ/3/55 2006 CE(78) 26.11.2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272,delle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.06.0032 com. C2		**Polvere nera Polverino Impalpabile**		
	19.06.2008	0027	1.1 D	I^
0080.EXP.06.0032 com. C2		**Polvere nera tipo grana N. 0**		
	19.06.2008	0027	1.1 D	I^
0080.EXP.06.0032 com. C2		**Polvere nera tipo grana N. 1**		
	19.06.2008	0027	1.1 D	I^
0080.EXP.06.0032 com. C2		**Polvere nera tipo grana N. 2**		
	19.06.2008	0027	1.1 D	I^
0080.EXP.06.0032 com. C2		**Polvere nera tipo grana N. 3**		
	19.06.2008	0027	1.1 D	I^

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione dei prodotti, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo',categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta fabbricante “POLVERIFICIO DI RENZO S.R.L.” con sede in PESCARA (ITALIA), ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" rilasciato su richiesta della stessa società.

09A01315

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca della sospensione di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 1/2009-563 del 27 gennaio 2009, sono state revocate le sospensioni , ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

Farmaco: GASTRAX;
confezione: 028357010;
descrizione: sospensione 200 ml.
Farmaco: AKUDOL;
confezione: 028946010;
descrizione: granuli 200 mg in 20 bustine sosp. orale;
Farmaco: MIOSTART;
confezione: 035590013;
descrizione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml.
Farmaco: REDACTIV;
confezione: 027519040;
descrizione: «5 % crema» 1 tubo 15 g.
Farmaco: AKUDOL;
confezione: 028946046;
descrizione: granuli 200 mg in 10 bustine sosp. orale.
Farmaco: XENAR;
confezione: 023383096;
descrizione: «5% crema” 1 tubo 50 g»
Farmaco: XENAR
confezione 023383110
descrizione: «375 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine.
Farmaco: GASTRAX;
confezione: 028357022;
descrizione: 20 compresse.
Farmaco: AKUDOL;
confezione: 028946022;
descrizione: 20 compresse 200 mg uso orale.
Farmaco: XENAR;
confezione: 023383058;
descrizione: «250 mg supposte» strip 10 supposte.
Farmaco: XENAR;
confezione: 023383084;
descrizione: «375 mg capsule molli» blister 30 capsule.
Farmaco: AKUDOL;
confezione: 028946034;
descrizione: 10 compresse 200 mg uso orale.
Farmaco: REDACTIV;
confezione: 027519038;
descrizione: «5 % crema» 1 tubo 30 g.
Farmaco: XENAR;
confezione: 023383021;
descrizione: «250 mg compresse» blister 30 compresse.

Ditta titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a. - Via Enrico Fermi n. 1 - Alanno 65020 (Pescara).

09A01293

Revoca della sospensione dei medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 2/2009-1146. del 27 gennaio 2009; sono state revocate le sospensioni , ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

Farmaco: NAPROXEN;
confezione: 033619014;
descrizione: «250 mg compresse» 30 compresse.
Farmaco: NAPROXEN;
confezione: 033619040;
descrizione: «375 mg capsule molli» 30 capsule molli.
Farmaco: DICLOFENAC;
confezione 033612045;
descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse.
Farmaco: NAPROXEN;
confezione 033619053;
descrizione: «375 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine.
Farmaco: NAPROXEN;
confezione 033619089;
descrizione: «5 % pomata” tubo 50 g».
Farmaco: NAPROXEN;
confezione: 033619091;
descrizione: «10% gel» tubo 50 g.
Farmaco: DICLOFENAC;
confezione: 033612096;
descrizione: «75 mg soluzione iniettabile» 6 fiale 3 ml uso im.
Farmaco: NAPROXEN;
confezione: 033619026;
descrizione: «500 mg compresse» 30 compresse.
Farmaco: DICLOFENAC;
confezione: 033612058;
descrizione: «150 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule.
Farmaco: DICLOFENAC;
confezione: 033612060;
descrizione: «25mg/ml gocce orali soluzione» 1 flacone 20 ml.
Farmaco: NAPROXEN;
confezione: 033619065;
descrizione: «250 mg supposte» 10 supposte;
Farmaco: DICLOFENAC;
confezione: 033612072;
descrizione: «50 mg supposte» 10 supposte.
Farmaco: NAPROXEN;
confezione: 033619077;
descrizione: «500 mg supposte» 10 supposte.
Farmaco: DICLOFENAC;
confezione: 033612084;
descrizione: «100 mg supposte» 10 supposte.
Farmaco: DICLOFENAC;
confezione: 033612033;
descrizione: «50 mg compresse» 30 compresse.
Farmaco: NAPROXEN;
confezione: 033619038;
descrizione: «750 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse a rilascio modificato.
Farmaco: DICLOFENAC;
confezione: 033612019;
descrizione: «25 mg compresse» 20 compresse.
Farmaco: DICLOFENAC;
confezione: 033612021;
descrizione: «25 mg compresse» 30 compresse.

Ditta titolare A.I.C.: Alfa Biotech s.r.l. - Via ragazzi del ’99 n. 5 - Bologna 40133.

09A01294

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Provvedimento relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio di Crotone, con determinazione dirigenziale n. 18 del 26 gennaio 2009, ha disposto il ritiro del marchio di identificazione dei metalli preziosi della sotto indicata impresa, con contestuale cancellazione della stessa dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione all'indicata impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio di Crotone che ha provveduto alla loro deformazione.

N. Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni consegnati e deformati	Motivo del ritiro
29KR	Kroro di Graziani Rosanna	Crotone	4	Cessazione attività

09A01192

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo alla deliberazione 27 marzo 2008 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Programma delle infrastrutture strategiche (legge 4 dicembre 2001) - Prolungamento della Linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS - Monza Bettola (CUP B61E04000040003) - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 25/2008). (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2009).

Nella deliberazione indicata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel sommario e alla pagina 27, dove è scritto: «legge *4 dicembre 2001*», leggasi: «legge *n. 443/2001*», alla pagina 27, seconda colonna, settimo capoverso, seconda riga, dove è scritto: «*Gazzetta Ufficiale* n. *23012004*», leggasi: «*Gazzetta Ufficiale* n. *230/2004*», alla pagina 28, prima colonna, primo capoverso, seconda riga, dove è scritto: «(DPEF)*200812412*», leggasi: «(DPEF) *2008/2012*».

09A01325

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-032) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.